



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1° dicembre 2009 (22.12)
(OR. en)**

16902/09

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0192 (COD)**

**SOC 751
CODEC 1403**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Segretariato del Consiglio

Destinatario: delegazioni

n. doc. prec.: 16526/09 ADD 1 SOC 734 CODEC 1358

n. prop. Comm.: 13981/08 SOC 574 CODEC 1284 - COM(2008) 636 definitivo

Oggetto : **Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le
donne che esercitano un'attività autonoma, che abroga la direttiva
86/613/CEE
- Accordo politico su una posizione comune**

Si allega per le delegazioni il testo sul quale il Consiglio (EPSCO) ha raggiunto un accordo politico a maggioranza qualificata nella sessione del 30 novembre / 1° dicembre 2009.

La dichiarazione da inserire nel processo verbale del Consiglio si trova nell'ADD 1 al presente documento.

Progetto di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che
esercitano un'attività autonoma, che abroga la direttiva 86/613/CEE**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 141, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,¹

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,²

[...],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

¹ GU C ... del ..., pag. ...

² GU C ... del ..., pag. ...

- (1) La direttiva 86/613/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1986, relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità³ garantisce l'applicazione negli Stati membri del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne che svolgono un'attività autonoma o che contribuiscono all'esercizio di un'attività autonoma. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi e i coniugi di lavoratori autonomi la direttiva 86/613/CEE non si è dimostrata molto efficace; occorrerebbe riconsiderare il suo campo d'applicazione, poiché la discriminazione fondata sul sesso e le molestie si verificano anche al di fuori del lavoro salariato. Nell'interesse della chiarezza, è opportuno sostituire la direttiva 86/613/CEE con la presente direttiva.
- (2) Nella sua *Tabella di marcia per la parità tra donne e uomini*⁴ la Commissione ha inoltre annunciato che per migliorare il trattamento di questa problematica intende riesaminare la legislazione esistente esclusa dalla rifusione del 2005, al fine di aggiornarla, modernizzarla e rifonderla, se necessario. La direttiva 86/613/CEE non è stata inclusa nella rifusione.
- (3) Nelle sue conclusioni "Ruoli equilibrati di uomini e donne per l'occupazione, la crescita e la coesione sociale"⁵ il Consiglio ha invitato la Commissione a tener conto della necessità di rivedere, se necessario, la direttiva 86/613/CEE del Consiglio al fine di garantire i diritti relativi alla condizione di genitori, madre o padre, dei lavoratori autonomi e dei coniugi che li assistono.
- (4) Il Parlamento europeo ha conseguentemente invitato la Commissione a rivedere la direttiva 86/613/CEE, in particolare allo scopo di rafforzare la protezione della maternità delle lavoratrici autonome e migliorare la situazione dei coniugi dei lavoratori autonomi dell'agricoltura.

³ GU L 359 del 19.12.1986, pag. 56.

⁴ COM(2006) 92.

⁵ 4 dicembre 2007 (doc. 14136/07).

- (5) Nella sua comunicazione "*Agenda sociale rinnovata: opportunità, accesso e solidarietà nell'Europa del XXI secolo*"⁶ la Commissione ha affermato la necessità di intraprendere un'azione in materia di disparità fra uomini e donne in ambito imprenditoriale e per migliorare inoltre l'armonizzazione della vita professionale con la vita privata.
- (6) Vi sono già diversi atti normativi per l'attuazione del principio di parità di trattamento in rapporto al lavoro autonomo, in particolare la direttiva 79/7/CEE del Consiglio relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale⁷ e la direttiva 2006/54/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)⁸. La presente direttiva non dovrebbe pertanto applicarsi a settori già disciplinati da altre direttive.
- (6 bis) La presente direttiva lascia impregiudicate le facoltà degli Stati membri di organizzare i rispettivi sistemi di sicurezza sociale. La competenza esclusiva degli Stati membri per quanto riguarda l'organizzazione dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale comprende, fra l'altro, le decisioni relative all'istituzione, al finanziamento e alla gestione di detti sistemi e delle relative istituzioni nonché il contenuto e l'erogazione delle prestazioni, il livello dei contributi e le condizioni di accesso.
- (7) È opportuno che la direttiva si applichi ai lavoratori autonomi e ai loro coniugi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, i loro conviventi, qualora partecipino abitualmente e alle condizioni previste dalla legislazione nazionale alle attività dell'impresa. Al fine di migliorare la situazione dei coniugi e, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, dei conviventi dei lavoratori autonomi, occorre che il loro lavoro sia riconosciuto.

⁶ COM(2008) 412.

⁷ GU L 6 del 10.1.1979, pag. 24.

⁸ GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.

- (8) La direttiva non si applica a questioni contemplate da altre direttive che attuano il principio della parità di trattamento tra uomini e donne, con particolare riguardo alla direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura. Resta d'applicazione, fra l'altro, l'articolo 5 della direttiva 2004/113/CE sui servizi assicurativi e sui servizi finanziari connessi.
- (9) Per evitare la discriminazione basata sul sesso, la presente direttiva dovrebbe applicarsi sia nei confronti della discriminazione diretta che di quella indiretta. Le molestie e le molestie sessuali andrebbero considerate alla stregua di discriminazioni e pertanto proibite.
- (9 bis) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti dallo stato coniugale o di famiglia stabiliti dalla legislazione nazionale.
- (9 ter) Il principio della parità di trattamento contempla i rapporti tra i lavoratori autonomi e i terzi nell'ambito del campo di applicazione della presente direttiva, ma non i rapporti tra i lavoratori autonomi e i loro coniugi o conviventi.
- (10) [...].
- (11) In ambito di lavoro autonomo l'applicazione del principio della parità di trattamento significa che non deve sussistere alcuna discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda, ad esempio, la creazione, la costituzione o l'ampliamento di un'impresa o l'avvio o l'ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma.

- (12) Gli Stati membri hanno la facoltà, ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 4, del trattato, di mantenere o di adottare misure che prevedono vantaggi specifici volti a facilitare l'esercizio di un'attività autonoma da parte del sesso sottorappresentato oppure a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali. In linea di principio, misure quali l'azione positiva, volte a realizzare la parità di genere, non andrebbero viste come una violazione del principio giuridico della parità di trattamento tra uomini e donne.
- (13) Occorre garantire che le condizioni fissate per la costituzione di imprese fra coniugi o, se e nella misura in cui ciò sia riconosciuto dal diritto nazionale, fra conviventi non siano più restrittive di quelle per la costituzione di una società con altre persone.
- (14) In considerazione della loro partecipazione alle attività dell'impresa familiare, i coniugi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, i conviventi dei lavoratori autonomi che hanno accesso a un sistema di protezione sociale dovrebbero avere il diritto di beneficiare della protezione sociale. Gli Stati membri dovrebbero essere chiamati ad adottare i provvedimenti necessari per organizzare detta protezione sociale conformemente al diritto nazionale. Spetta, in particolare, agli Stati membri decidere se applicare la protezione sociale su base obbligatoria o volontaria. Gli Stati membri possono stabilire che la protezione sociale sia proporzionale alla partecipazione alle attività del lavoratore autonomo e/o al livello di contributi. Senza pregiudizio delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che limitano l'accesso a regimi di protezione sociale specifici o a un determinato livello di protezione, comprendenti condizioni speciali di finanziamento, a determinati gruppi di lavoratori o professionisti autonomi, purché l'accesso a un regime generale esista.

- (15) La vulnerabilità economica e fisica delle lavoratrici autonome gestanti e delle coniugi gestanti e, se e nella misura in cui siano riconosciute dal diritto nazionale, delle conviventi gestanti impone che venga loro riconosciuto il diritto alle prestazioni di maternità. A condizione che siano rispettate le prescrizioni minime della presente direttiva, gli Stati membri restano competenti per organizzare tali prestazioni, come pure per stabilire il livello di contributi e tutti gli accordi in merito a prestazioni sociali e pagamenti. In particolare, possono determinare il periodo precedente e/o successivo al parto in cui riconoscere loro il diritto alle prestazioni di maternità. Inoltre, la situazione economica della persona o della famiglia in questione può essere presa in considerazione ai fini della determinazione dei contributi e/o delle prestazioni.
- (16) Affinché si tenga conto delle specificità del lavoro autonomo, occorre garantire alle lavoratrici autonome e alle coniugi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, ai conviventi di lavoratori autonomi l'accesso, nella misura del possibile, a un servizio di sostituzione esistente che consenta loro interruzioni di attività per gravidanza o per maternità oppure a servizi sociali nazionali esistenti. L'accesso a tali servizi può costituire un'alternativa all'indennità di maternità oppure una parte di essa.
- (17) Il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi di protezione sociale, in particolare per mezzo del rafforzamento degli incentivi, del miglioramento dell'amministrazione e della definizione delle priorità dei programmi di spesa, è diventato decisivo per la sostenibilità finanziaria a lungo termine dei modelli sociali europei. Nel definire i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione al miglioramento dei rispettivi sistemi di protezione sociale, garantendone la qualità e la sostenibilità a lungo termine.

- (18) È necessario che le vittime di discriminazioni fondate sul sesso dispongano di mezzi adeguati di protezione legale. Per assicurare un livello più efficace di tutela, anche le associazioni, le organizzazioni e altre persone giuridiche dovrebbero avere la facoltà di avviare una procedura, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio.
- (19) La protezione dei lavoratori autonomi e dei coniugi dei lavoratori autonomi e, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, dei conviventi dei lavoratori autonomi, dalle discriminazioni fondate sul sesso sarebbe di per sé rafforzata dall'esistenza in ciascuno Stato membro di uno o più organismi incaricati di analizzare i problemi in questione, studiare possibili soluzioni e fornire assistenza concreta alle vittime. L'organismo o gli organismi possono essere gli stessi responsabili a livello nazionale della difesa dei diritti umani e della salvaguardia dei diritti individuali o dell'attuazione del principio della parità di trattamento.
- (19 bis) La presente direttiva definisce prescrizioni minime e offre quindi agli Stati membri la possibilità di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli.
- (20) Poiché gli obiettivi dell'azione prevista, vale a dire un elevato livello di protezione contro la discriminazione in tutti gli Stati membri, non possono essere realizzati in modo sufficiente dagli Stati membri e possono quindi essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato dallo stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva stabilisce un quadro per l'attuazione negli Stati membri del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne che svolgono un'attività autonoma o che contribuiscono all'esercizio di un'attività autonoma, per gli aspetti che non sono contemplati dalle direttive 2006/54/CE e 79/7/CEE.
2. [...]
3. L'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura resta inclusa nel campo di applicazione della direttiva 2004/113/CE.

Articolo 1 bis

Campo d'applicazione

La presente direttiva disciplina:

- a) i lavoratori autonomi, cioè chiunque eserciti, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, un'attività lucrativa per proprio conto;
- b) i coniugi di lavoratori autonomi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, i conviventi di lavoratori autonomi non salariati né soci, che partecipino abitualmente e alle condizioni previste dalla legislazione nazionale all'attività del lavoratore autonomo, svolgendo compiti identici o complementari.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai sensi della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
 - a) [...]
 - b) [...]

- c) "discriminazione diretta": situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base al sesso di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
- d) "discriminazione indiretta": situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso rispetto a persone dell'altro sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari;
- e) "molestie": situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo;
- f) "molestie sessuali": situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma verbale, non verbale o fisica, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare attraverso la creazione di un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

Articolo 3

Principio della parità di trattamento

1. Il principio della parità di trattamento significa che non viene fatta alcuna discriminazione fondata sul sesso nei settori pubblico o privato, direttamente o indirettamente, ad esempio per quanto riguarda la creazione, la costituzione o l'ampliamento di un'impresa o l'avvio o l'ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma.

2. Nei settori contemplati al paragrafo 1, le molestie e le molestie sessuali sono considerate come discriminazioni fondate sul sesso e sono pertanto vietate. Il fatto che una persona abbia rifiutato tali comportamenti o vi si sia sottomessa non può costituire il fondamento per una decisione che interessi la persona in questione.
3. Nei settori contemplati dal paragrafo 1, l'istruzione di discriminare persone in base al sesso è da considerarsi discriminazione.

Articolo 4

Azione positiva

Gli Stati membri possono mantenere o adottare misure ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 4 del trattato allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa e miranti, ad esempio, a promuovere l'attività imprenditoriale delle donne.

Articolo 5

Costituzione di una società

A prescindere dalle condizioni specifiche di accesso a talune attività che si applicano ai due sessi in modo eguale, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le condizioni per la costituzione di una società tra coniugi, o tra conviventi se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, non siano più restrittive di quelle per la costituzione di una società tra altre persone.

Articolo 6

Protezione sociale

1. Quando in uno Stato membro esiste un sistema di protezione sociale per i lavoratori autonomi, lo Stato membro prende i provvedimenti necessari affinché i coniugi e i conviventi di cui all'articolo 1 bis, lettera b) possano beneficiare della protezione sociale conformemente al diritto nazionale.

2. Gli Stati membri possono decidere se applicare la protezione sociale di cui al paragrafo 1 su base obbligatoria o volontaria. Possono pertanto stabilire che detta protezione sociale sia concessa solo su richiesta dei coniugi e dei conviventi di cui all'articolo 1 bis, lettera b).

Articolo 7

Prestazioni di maternità

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché alle lavoratrici autonome e alle coniugi e conviventi di cui all'articolo 1 bis possa essere concessa, conformemente al diritto nazionale, un'adeguata indennità di maternità che consenta loro interruzioni di attività per gravidanza o per maternità per almeno 14 settimane.
2. Gli Stati membri possono decidere se concedere l'indennità di maternità di cui al paragrafo 1 su base obbligatoria o volontaria. Possono pertanto stabilire che detta indennità sia concessa solo su richiesta delle lavoratrici autonome e delle coniugi e conviventi di cui all'articolo 1 bis, lettera b).
3. L'indennità di cui al paragrafo 1 è ritenuta adeguata se assicura redditi almeno equivalenti a:
 - a) l'indennità che la persona interessata otterrebbe in caso di interruzione delle sue attività per motivi connessi allo stato di salute e/o
 - b) la perdita media di reddito o di profitto in relazione ad un periodo precedente comparabile, entro i limiti di un'eventuale massimale stabilito dalle legislazioni nazionali e/o

- c) qualsiasi altra indennità connessa alla famiglia prevista dalla legislazione nazionale, entro il limite di un eventuale massimale stabilito dalle legislazioni nazionali.
4. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché le lavoratrici autonome e le coniugi e le conviventi di cui all'articolo 1 bis abbiano accesso nella misura del possibile a servizi di sostituzione o a servizi sociali esistenti nel loro territorio. Gli Stati membri possono disporre che l'accesso a tali servizi costituisca un'alternativa all'indennità di cui al paragrafo 1 oppure una parte di essa.

Articolo 8

Tutela dei diritti

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali o amministrative, comprese, qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno, le procedure di conciliazione finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le associazioni, organizzazioni o persone giuridiche che hanno, conformemente ai criteri stabiliti dalle legislazioni nazionali, un interesse legittimo a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, possano, per conto o a sostegno della persona lesa e con la sua approvazione, avviare qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo diretto a far rispettare gli obblighi imposti dalla presente direttiva.
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le norme nazionali relative ai termini temporali stabiliti per la presentazione di un ricorso per quanto riguarda il principio della parità di trattamento.

Articolo 9

Indennizzo o riparazione

Gli Stati membri introducono nel loro ordinamento giuridico interno i provvedimenti necessari affinché la perdita o il danno subito dalla persona lesa a causa di una discriminazione fondata sul sesso ai sensi della presente direttiva sia realmente ed effettivamente indennizzato o riparato secondo modalità da essi fissate, in modo dissuasivo e proporzionato rispetto al danno subito. Detto indennizzo o detta riparazione non sono limitati dalla fissazione di un massimale a priori.

Articolo 10

Organismi per la parità

1. Gli Stati membri designano uno o più organismi per la promozione, l'analisi, il controllo e il sostegno della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso. Tali organismi possono far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti dell'uomo o di tutelare i diritti delle persone, ovvero di attuare il principio della parità di trattamento.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di cui al paragrafo 1 abbiano le seguenti competenze:
 - a) fornire alle vittime di discriminazioni assistenza indipendente per dare seguito alle denunce in materia di discriminazione, fatto salvo il diritto delle vittime e delle associazioni, delle organizzazioni o di altre persone giuridiche di cui all'articolo 8, paragrafo 2;
 - b) svolgere inchieste indipendenti in materia di discriminazione;
 - c) pubblicare relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su questioni connesse con tali discriminazioni;
 - c bis) scambiare, al livello appropriato, le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti, come l'Istituto europeo per la parità di genere.

Articolo 10 bis

Integrazione della dimensione di genere

Gli Stati membri tengono attivamente conto dell'obiettivo della parità di genere in sede di elaborazione e attuazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nonché delle politiche ed attività nei settori che formano oggetto della presente direttiva.

Articolo 11

Diffusione delle informazioni

Gli Stati membri dispongono che le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, nonché quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza delle persone interessate in tutto il territorio nazionale.

Articolo 12

Livello di protezione

Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli alla tutela del principio della parità di trattamento tra uomini e donne rispetto a quelle contenute nella presente direttiva.

L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione contro la discriminazione già predisposto dagli Stati membri nei settori di applicazione della presente direttiva.

Articolo 13

Relazioni

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni disponibili sull'applicazione della presente direttiva entro [6 anni dall'adozione].

La Commissione redige una relazione di sintesi che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio non più tardi di [7 anni dall'adozione]. La relazione è corredata, all'occorrenza, di proposte di modifica della presente direttiva.

2. La relazione della Commissione tiene conto delle posizioni delle parti interessate.

Articolo 14

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il termine di [2 anni dall'adozione]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Ove giustificato da difficoltà particolari, gli Stati membri all'occorrenza possono usufruire di un periodo supplementare di [2 anni dopo la scadenza del periodo di cui al paragrafo 1] per conformarsi all'articolo 6, nonché all'articolo 7 per quanto riguarda le coniugi e conviventi di cui all'articolo 1 bis, lettera b).
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 15

Abrogazione

A decorrere dal [termine di attuazione], la direttiva 86/613/CEE è abrogata.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 17

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente
